

**TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. I - SENTENZA DELL'11 DICEMBRE 2006, N. 3216: i criteri di legittimazione dei residenti di un Comune per impugnare atti di localizzazione di discariche ed impianti di termovalorizzazione.**

*“in materia di legittimazione all’impugnazione di atti di localizzazione di discariche e di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani, l’interesse sostanziale non può evincersi dalla mera appartenenza al territorio comunale, ma deve collegarsi a specifiche situazioni quali:*

- *l’immediata vicinanza all’impianto che riduca il valore economico del fondo limitrofo;*
- *l’inosservanza delle distanze minime di sicurezza dalla zona dell’intervento;*
- *la dimostrazione che le modalità di costruzione e di gestione dell’impianto siano inadeguate a salvaguardare la salute di chi vive nelle vicinanze della discarica.”*



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER L'EMILIA-ROMAGNA**

**BOLOGNA**

**SEZIONE PRIMA**

**Registro Sentenze:3216/06**

**Registro Generale:1608 /2004**

nelle persone dei Signori:

**CALOGERO PISCITELLO** Presidente

**BRUBO LELLI** Cons.

**SERGIO FINA** Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nell'Udienza Pubblica del 19 ottobre 2006

Visto il ricorso 1608/2004 proposto da:

PANTIERI ENRICO, ALBERTINI MARZIA, ALBONETTI MILENA, AMADORI ALIDA, AMADORI GIANCARLO, AMBROGETTI ROSANNA, ANGELI MAURO APELLI LUCIANA, ARCANGELI CARLO, ASS. CLAN-DESTINO IN PERSONA DI PIERI RAFFAELLA, BALESTRA ANDREA, BENINI SIMONE, BETTINI VALERIO, BIANCHI LUCIANO, BILLI MARIA CARLA, BRASINI CESARE, BRASINI MASSIMO, BRAVI ALBERTO, BRIGANTI CRISTINA, BULGARELLI BRUNO, BULGARELLI MARINA, BUZZI ROMEO, CACCHI MARCELLA, CACCHI MARINELLA, CAMORANI NADIA, CAMPANA MARISA, CANCELLI CARLA, CAPPELLI IVANA, CASADEI RENATO, CIMATTI PATRIZIA, COLLI FRANCESCO, CORTESI GIORGIO, PANZAVOLTA ANDREA, DANIELA DE PAOLI, FABBRI AUGUSTA, FABBRI FABRIZIO, FALBO ROSA, FOCACCIA AFRO, FOSCHI FRANCO, GABELLINI AURELIO, PROLI LUCA, PORTOLANI IDAMO, POLETTI ROBERTO, POGGI FABRIZIO, PLACUCCI ARIDE, PIZZIGATI MAFALDA, PIZZIGATI DANIELE, PIRINI RAFFAELLA IN PROPRIO (MOTIVI AGGIUNTI 28.12.2005), VALLICELLI GIORGIO, TURCHI CLAUDIA, SPAZZOLI BARBARA, SIMONCELLI CARLA, SILVESTRINI MORENA, SASSI MASSIMO, SANGIORGI ERNESTO, SALVATORI GLORIA, WWF ONLUS SEZ. FORLI' IN PERSONA DI PACI MARCO, VERSARI VANES, VERSARI ROMANO, VERSARI MARIO,

VERSARI MARCO, VALPIANI VALTER, RUBOLI TOLMINO, ROTONDO ANTONIO, ROMUALDI AURELIO, RIMORINI STEFANO, RAVAIOLI MARIA, RAVAIOLI MARCO, RANUCCI ELIO, RABITI ANDREA, PIOVACCARI CRISTIANA, PIOVACARI GIAN PIERO, PINI AURETTA, PILOTTI ROBERTO, PIAZZA FAUSTO, PETROCELLI PAOLO, PETRINI SANTA, PARRAGI EDIT MARIA, GABELLINI MAURO, GABELLINI PAOLO, GAMBERINI ELVES, CARBONARI CLAUDIO, GARDINI PAOLO, GARDINI STELIO, GAVELLI PATRIZIA, GENTILI ALBERTO, GESSI CARLA, GIUNCHI SARA, GNANI GIOVANNI, GNANI GUALTIERO, GNANI ORIANO, GNANI PAOLO, GOLFARELLI ANGELAMARIA, GRAMELLINI EOLO, GRAMELLINI FAUSTO, GRILLI GUALTIERO., LORENZETTO PAOLA, LUCCHI LAMBERTO, MACORI MILENA, MANCINI CARLO, MANCINI MARINO, MATTIOLI FRANCO, MELANDRI FRANCO, MENGOZZI MONICA, MINGARINI DARIO, MINI BRUNO, MONTEVECCHI GIORGIO, MONTI RENATO, MORETTI VILMER, NANNI DINO, NATI NEVIO, NUGHINI SESTO, ORSELLI PATRIZIA, PAGANO SUSANNA  
rappresentati e difesi da:

*MINOTTI AVV. FRANCESCA*

con domicilio eletto in BOLOGNA

*VIA MARCONI 20*

*presso*

*MINOTTI AVV. FRANCESCA*

**contro**

*AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLI'-CESENA*

rappresentata e difesa da:

*PITTALIS AVV. GUALTIERO*

*con domicilio eletto in BOLOGNA*

VIA SARAGOZZA 28

*presso la sua sede*

COMUNE DI FORLI'

rappresentato e difeso da:

**BALLI AVV. CRISTINA**

*con domicilio eletto in BOLOGNA*

VIA ALTABELLA 3

*presso la sua sede*

**SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI FORLI'**

**AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE**

**SEZ. FORLI' CESENA**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE**

**E L'AMBIENTE E.R.**

**AZIENDA U.S.L. DI FORLI'**

**CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA CENTRALE**

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**DELLA REGIONE EMILIA R.**

*e nei confronti di*

**HERA SPA**

rappresentata e difesa da:

**CARULLO AVV. ANTONIO**

*con domicilio eletto in BOLOGNA*

*STRADA MAGGIORE 47*

*presso la sua sede;*

**per l'annullamento**

- della delibera della Giunta provinciale n. 323 del 2 settembre 2004, nella quale si è deliberato di “assumere quale determinazione conclusiva della conferenza dei servizi l’orientamento maggioritario espresso nell’ambito della conferenza tenutasi in data 18 agosto 2004” e si è valutato positivamente il progetto presentato da HERA S.p.a., relativo alla realizzazione di una centrale di termoutilizzazione di rifiuti solidi urbani in Forlì, località Coriano;

- delle determinazioni conclusive di detta conferenza così come risultano dal “Rapporto sull’impatto ambientale” del 18 agosto 2004;

- nonché, ove già emanata ed esistente, dell’autorizzazione ex art. 27 del D. lgs. n. 22/1997, di data ed estremi sconosciuti, in quanto viziata da illegittimità derivata.

di ogni altro atto comunque annesso, presupposto e conseguente;

Visto il ricorso ed i documenti allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Forlì e di Hera s.p.a.:

Designato relatore il Cons. dott. SERGIO FINA;

Uditi all’udienza pubblica del 19 ottobre 2006 gli avvocati presenti come da verbale;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso introduttivo proposto da soggetti che si dichiarano residenti nella zona e da due associazioni: WWF –World Wildlife Fund- ONLUS, sezione di Forlì e Clan –Destino di Forlì vengono impugnati:

- la delibera n. 323 del 2.9.2004 della Giunta Provinciale di Forlì avente per oggetto l'approvazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale operata dalla conferenza di servizi, relativa al progetto per la realizzazione, nell'ambito del territorio provinciale, di una centrale di termoutilizzazione di rifiuti solidi urbani;
- le determinazioni conclusive della suddetta conferenza come risultanti dal rapporto sull'impatto ambientale del 18 agosto 2004

Con motivi aggiunti un'esigua parte dei suddetti residenti, unitamente all'associazione Clan - Destino, impugnano la successiva delibera n 339 del 27.9.2005 recante l'autorizzazione alla realizzazione del progetto della suindicata centrale, nonché le valutazioni conclusive della conferenza provinciale risultanti dal verbale del 28. 7.2005.

Con sentenza n. 692/2006 questa Sezione dichiarava inammissibile per carenza di legittimazione attiva il ricorso proposto dall'associazione WWF –sezione di Forlì – e da tutti i ricorrenti, persone fisiche, dettagliatamente elencati nel ricorso originario, che avevano esclusivamente impugnato gli atti endoprocedimentali come sopra individuati

Si dichiarava con la medesima pronuncia l'inammissibilità per difetto di legittimazione processuale del ricorso proposto dall'associazione Clan –Destino e si ordinava, nei confronti dei residuali ricorrenti, di fornire, relativamente a ciascuno di essi, una planimetria dei luoghi o tavola topografica della città di Forlì riportante la distanza tra la residenza dichiarata e l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto.

Il Collegio, a seguito dell'esibizione dei richiesti elementi, rileva che tutti i ricorrenti hanno dichiarato di risiedere ad una distanza non inferiore a mt.1400 –1500 dalla costruenda centrale di

termoutilizzazione di r.s.u., cioè ad una distanza consistente dalla zona di realizzazione dell'impianto.

Ora va chiarito che in materia di legittimazione all'impugnazione di atti di localizzazione di discariche e di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani, l'interesse sostanziale non può evincersi dalla mera appartenenza al territorio comunale, ma deve collegarsi a specifiche situazioni quali:

- l'immediata vicinanza all'impianto che riduca il valore economico del fondo limitrofo;
- l'inosservanza delle distanze minime di sicurezza dalla zona dell'intervento;
- la dimostrazione che le modalità di costruzione e di gestione dell'impianto siano inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle vicinanze della discarica.

Con riferimento agli aspetti sopra considerati nessuno dei ricorrenti è stato in grado di precisare il concreto pregiudizio che deriverebbe alla propria sfera giuridica dalla realizzazione dell'impianto in relazione al quale va, peraltro, sottolineato che tutti gli accertamenti tecnici svolti dall'ARPA e dall'ASL hanno consentito di individuare valori di emissioni inquinanti ampiamente inferiori ai limiti prescritti dalla legge.

Consegue da quanto detto che non può essere riconosciuto agli interessati un interesse qualificato e differenziato all'impugnazione del provvedimento di autorizzazione del progetto di costruzione della su citata centrale di termoutilizzazione di rifiuti solidi urbani e quindi il ricorso ed i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili per carenza di legittimazione attiva.

Le spese del giudizio per la parte del ricorso e dei motivi aggiunti ora definita possono compensarsi tra le parti, tenuto conto della delicatezza e della complessità delle questioni poste

**P.Q.M.**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA – ROMAGNA  
BOLOGNA, SEZIONE PRIMA, dichiara inammissibile per carenza di legittimazione attiva il  
ricorso ed i motivi aggiunti.

Spese compensate..

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2006.

Calogero Piscitello \_\_\_\_\_ Presidente

Sergio Fina \_\_\_\_\_ Consigliere, estensore

Depositata in Segreteria in data 11.12.06

Bologna, lì 11.12.06

Il Segretario